

PER LA STABILE ORGANIZZAZIONE È DECISIVA LA SEDE AMMINISTRATIVA

Stretta della Suprema corte sulla tassazione su base mondiale, cosiddetta world-wide. Infatti, paga le imposte in Italia l'azienda che, pur avendo sede legale e oggetto sociale all'estero, ha nel Belpaese la sede amministrativa. Lo ha sancito la terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 7080 del 23 febbraio 2012. Dunque, ad avviso del Suprema collegio in questa ipotesi va applicato l'articolo 73 del Tuir e cioè il principio per cui «una società che abbia la sede amministrativa in Italia è soggetta a tassazione world wide (tassazione su base mondiale), anche se la propria sede legale o il proprio oggetto sociale sono fissati all'estero». La motivazione risponde al principio generale secondo cui con riferimento alle persone giuridiche la nozione di residenza fiscale è stabilita dall'art. 5 comma 3 del Tuir ed è ripresa con riferimento ai soggetti passivi dell'Ires, secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno la sede legale o la sede amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Dunque la terza sezione penale ha confermato il sequestro dei beni di un armatore che navigava con bandiera portoghese, in relazione all'omessa dichiarazione dei redditi sancita dall'articolo 5 del dlgs 74 del 2000. In sostanza l'azienda aveva la sede legale e l'oggetto sociale all'estero ma, di fatto, il centro dei suoi interessi, per usare la parole dei giudici, la sede amministrativa era a Brindisi. Per questo d'ora in avanti dovrà presentare la dichiarazione e i suoi redditi verranno regolarmente tassati. Va infatti considerato che l'attività principale e sostanziale di una società si concretizza nella sua gestione amministrativa, nella programmazione di tutti gli atti necessari affinché il fine sociale venga raggiunto, nella organizzazione economico-finanziaria della stessa, e non nella esplicazione materiale degli obblighi contrattuali assunti, con la prestazione dei relativi servizi, approntati, in questo caso, per il rimorchio di altura e per la assistenza a piattaforme petrolifere nell'Oceano Atlantico. Fra l'altro la questione non è poi così pacifica: la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 24 gennaio, ha chiesto al Collegio di legittimità di annullare con rinvio la misura disposta dal Tribunale di Brindisi.